

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2085)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(ORLANDO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BISAGLIA)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(PEDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1975

**Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico
delle telecomunicazioni e dell'automazione**

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, come organo ausiliario del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il compito di esprimere il proprio parere tecnico-economico sui piani e progetti attinenti al perfezionamento e allo sviluppo degli impianti di telecomunicazioni, di dare direttive

in materia e di formulare quelle proposte ritenute necessarie od utili in relazione ai progressi tecnico-scientifici delle telecomunicazioni, si è trovato ben presto a svolgere un'attività di grande importanza e di vasta portata.

In particolare, veramente cospicuo deve essere considerato il contributo del Consiglio stesso prima alla sollecita razionale ricostruzione degli impianti di telecomunicazioni

distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, poi allo studio ed alla compilazione del piano regolatore telegrafico nazionale ed infine alla realizzazione della modernissima rete nazionale di telecomunicazioni.

Già dopo appena cinque anni dalla creazione, il Consiglio si era dimostrato bisognoso di una strumentazione più ampia; a tal fine con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha provveduto a convertire, con modificazioni, il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433 del 1948, senza innovare circa i compiti, si diede facoltà al Ministro di costituire, in seno al Consiglio stesso, commissioni speciali per lo studio di singoli problemi.

Tra i meriti da attribuire all'opera del Consiglio giova ricordare la scelta oculata dei più moderni mezzi trasmissivi a grande e grandissima capacità, terrestri e sottomarini, a filo e radioelettrici, l'avvio della teleselezione telegrafica e telefonica, lo studio e la scelta delle norme per il sistema televisivo in Italia e l'introduzione della rete televisiva in cavo coassiale. La lungimiranza e la tempestività delle decisioni adottate hanno conferito un nuovo volto alle telecomunicazioni italiane e all'Amministrazione un notevole prestigio in campo internazionale mai raggiunto nel passato.

In linea generale, il problema della scelta delle soluzioni tecniche più convenienti per l'ampliamento e lo sviluppo di una rete dell'importanza di quella italiana appare quanto mai impegnativo e difficoltoso, considerate la rapidità vertiginosa con la quale tali tecniche si evolvono, rapidità che non trova riscontro nelle branche tradizionali dell'ingegneria, e la serietà dei problemi di obsolescenza che ne derivano e che vanno opportunamente previsti e valutati, se si vuole assicurare nei limiti del possibile una buona rispondenza dei servizi ed una soddisfacente redditività ai relativi cospicui investimenti.

Pertanto, considerato, da un lato, l'imponente continuo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni, in relazione alle crescenti esigenze dell'utenza ed alle fasciose e talvolta inopinate possibilità offerte dal progresso scientifico e tecnico dell'elettronica, e dall'altro le vaste possibilità, manifestatesi

negli ultimi anni, di utili ed estese applicazioni della stessa elettronica anche in altri servizi di pertinenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi quelli di carattere organizzativo, amministrativo e contabile, sembra ormai urgente ed indifferibile provvedere ad una diversa strutturazione e composizione del Consiglio. In particolare, sembra il caso di estendere anzitutto la sfera di competenza a tutta la materia delle applicazioni elettroniche nell'ambito ministeriale e di rendere possibile, nel contempo, un più efficace sollecito espletamento dei vasti compiti demandati al Consiglio utilizzando meglio e più estesamente il contributo dei più qualificati esperti nelle varie applicazioni.

Per quanto riguarda le telecomunicazioni, si assiste, si può ben dire giorno per giorno, ad una evoluzione sempre più rapida e spinta dei sistemi di trasmissione fino a quelli che prevedono l'impiego dei satelliti artificiali, nonchè delle relative tecnologie costruttive, che consentiranno di disporre, con costi d'impianto e d'esercizio decrescenti, di imponenti fasci di migliaia, di decine e, in un futuro non troppo lontano, di centinaia di migliaia di circuiti telegrafici, telefonici e televisivi, circuiti richiesti dalle prevedibili necessità dell'utenza nazionale tesa ormai a collegarsi sempre più intensamente con le utenze dei Paesi di tutto il mondo, facilitando così lo sviluppo di quei rapporti di natura politica, sociale, economica ed umana che tanto giovano alla prosperità, alla serenità ed alla pace dei popoli.

Nel contempo, l'evoluzione ed i progressi altrettanto rapidi delle apparecchiature di commutazione e di segnalazione, che tendono ormai, sia pure con la dovuta gradualità, verso tipi completamente elettronici, favoriscono l'estensione della teleselezione telegrafica e telefonica, in campo continentale ed intercontinentale; tale estensione pone peraltro dei seri problemi per l'interconnessione delle reti dei singoli Paesi che andranno gradualmente acquistando un carattere regionale rispetto alla più complessa rete mondiale che si va, poco per volta, costituendo.

Per quanto riguarda, infine, le applicazioni elettroniche nel settore ancora più vasto del-

l'automazione, delle calcolazioni dell'elaborazione e trasmissione dei dati tecnici, statistici e contabili, che tanto interessano la vita e lo sviluppo di qualunque grande azienda pubblica e privata e, più in generale, la stessa attività di governo, le recenti possibilità offerte allo sviluppo degli altri servizi d'istituto e di quelli generali ed amministrativi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni appaiono altrettanto e forse ancora più affascinanti ed interessanti di quanto si verifica, in misura già tanto eccezionale, per le telecomunicazioni. Tali possibilità consentono difatti una determinazione, su basi più razionali e meno empiriche delle attuali, delle linee fondamentali della politica aziendale e dei criteri di gestione più opportuni per i servizi di pertinenza del predetto Ministero per assicurare a tutta la vasta collettività disseminata nel territorio nazionale servizi della massima rispondenza ed economicità e, nel contempo, una soddisfacente redditività ai cospicui investimenti pubblici e privati richiesti dai nuovi impianti.

Anche in questo nuovo promettente settore, al pari di quanto si verifica per le telecomunicazioni, la scelta e l'impiego oculato degli impianti e delle attrezzature elettroniche da introdurre nei processi operativi ed amministrativi dei vari servizi richiedono conoscenze tecniche approfondite e continuamente aggiornate, opportune pianificazioni e programmazioni studiate, esaminate e vagliate con serietà ed impegno. Di conseguenza, occorrono organi di studio e di ricerca ed organi consultivi che siano veramente ed in ogni momento all'altezza della situazione, se si vogliono, come è possibile e necessario, raggiungere economie nelle spese di impianto e di gestione di ragguardevole entità, quali non è ormai possibile raggiungere con il solo rispetto formale e sostanziale delle norme di contabilità.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, il quale prevede il potenziamento e quindi una diversa e più rispondente strutturazione del Consiglio, in relazione ai numerosi ed importanti compiti che ad esso si vogliono demandare.

In ordine al contenuto dei singoli articoli del disegno di legge si forniscono, qui di seguito, alcuni brevi cenni illustrativi.

Con l'*articolo 1* viene modificata l'attuale denominazione dell'organo, tenuto conto dell'allargamento della sfera di competenze attribuitegli.

Nell'*articolo 2* sono indicate le materie per le quali è obbligatorio il parere del collegio.

In particolare, il Consiglio dovrà essere sentito sui programmi, sui piani regolatori e sui progetti esecutivi relativi ai servizi gestiti direttamente dalle aziende postelegrafoniche ed ai servizi di telecomunicazioni assentiti in concessione ad uso pubblico; sugli schemi di convenzioni ed accordi internazionali in materia di gestione e di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni; sugli schemi di convenzioni per le concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; sui criteri direttivi in tema di ricerca e di sperimentazione riguardanti il settore delle telecomunicazioni.

È inoltre previsto che il Consiglio debba essere sentito sui programmi e sui piani di sviluppo e di automazione elaborati da Amministrazioni statali ed enti pubblici che hanno titolo ad installare ed esercitare impianti di telecomunicazioni.

Infine la competenza del consesso è estesa ai programmi di istruzione professionale per il personale postelegrafonico, che, in relazione alle particolari caratteristiche dei servizi postelegrafonici, segue corsi di aggiornamento e di qualificazione diversi da quelli svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Come si evince dalla sommaria indicazione dei compiti che si intendono attribuire al Consiglio, quest'ultimo viene investito di competenza consultiva estesa, relativamente agli aspetti tecnico-economici, a tutti i settori propri delle Aziende postelegrafoniche, in modo da garantire il costante adeguamento di tali settori ai continui ed incessanti sviluppi della tecnologia.

Con l'*articolo 3* viene disciplinato il nuovo ordinamento del Consiglio, che, al fine di una più sollecita ed efficace trattazione degli

affari, è suddiviso in tre sezioni, fra le quali le varie materie sono distribuite secondo criteri funzionali.

Il Consiglio superiore, oltre che a mezzo delle sezioni, può esercitare le proprie attribuzioni in adunanza generale, costituita da tutti i suoi componenti, quando si tratti di esaminare questioni di massima o di particolare importanza.

È altresì prevista l'istituzione di una giunta per la trattazione delle questioni relative alla sicurezza e alla difesa dello Stato.

Con l'articolo 4 è stabilita la composizione dell'organo, prevedendosi un sensibile aumento del numero dei membri rispetto a quello del precedente Consiglio.

E ciò in considerazione dei nuovi e più complessi compiti assegnati al consesso e della necessità di avvalersi di esperti altamente qualificati nei molteplici settori interessati.

Con gli articoli 5 e 6 si stabiliscono le modalità per la nomina del presidente del Consiglio e dei membri e per la composizione delle singole sezioni.

Con l'articolo 7 vengono precisate le attribuzioni del presidente del consesso e dei presidenti delle tre sezioni e della giunta.

Con l'articolo 8 si dettano disposizioni in ordine allo svolgimento dei lavori dell'adu-

nanza generale e delle sezioni del Consiglio con la precisazione che le riunioni non hanno carattere pubblico.

Con l'articolo 9 si dà facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di convocare l'adunanza generale o le sezioni del Consiglio, di richiedere la pronuncia del Consiglio stesso in adunanza generale su determinate questioni e di disporre la pubblicazione di atti di particolare importanza del consesso in parola.

L'articolo 10 concerne la costituzione dell'ufficio di segreteria del Consiglio, che si compone, oltre che dei segretari dell'adunanza generale, delle tre sezioni e della giunta, del personale da determinarsi, nel numero e nella qualifica, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

L'articolo 11 riconosce ai membri del Consiglio e ai componenti l'ufficio di segreteria il diritto agli emolumenti e alle indennità previste dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 12 demanda al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il potere di emanare le norme interne per il funzionamento del Consiglio.

L'articolo 13, infine, provvede ad abrogare le vigenti disposizioni sul Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Denominazione)*

Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, assume la denominazione di « Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione ».

Art. 2.*(Attribuzioni)*

Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione, ferma restando la competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia, di opere di urbanizzazione e della inerente normativa, deve essere sentito:

a) sui progetti di piani regolatori per i servizi di telecomunicazioni e relative modifiche;

b) sul progetto di piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative modifiche;

c) sui progetti di piani regolatori dei servizi postali e relative modifiche;

d) sui programmi, annuali e pluriennali, di sviluppo, potenziamento, meccanizzazione e automazione dei servizi, predisposti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

e) sui piani tecnici esecutivi predisposti dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, in attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera d), nonchè sui progetti di lavori e forniture di particolare entità o che comportino l'introduzione di nuove tecniche, redatti dai concessionari medesimi;

f) sui programmi e piani di sviluppo e di automazione degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da Amministrazioni statali e da Enti pubblici;

g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed Organizzazioni estere, o Enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi di telecomunicazioni;

h) sugli schemi di convenzioni relative a concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

i) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dalle Aziende postelegrafoniche o nei servizi di telecomunicazioni gestiti da Amministrazioni statali e da Enti pubblici;

l) sui progetti di lavori, di forniture, di meccanizzazione e di automazione relativi ai servizi gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i quali sia obbligatorio il parere del Consiglio di amministrazione;

m) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione relativi ai servizi di telecomunicazioni gestiti dalle Aziende postelegrafoniche e per il coordinamento di detti programmi con quelli predisposti dai concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

n) sui programmi di istruzione professionale di categorie di personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per le quali non sia previsto lo svolgimento di corsi a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.

Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e può

pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le Amministrazioni dello Stato sottopongono al suo esame.

Art. 3.

(*Ordinamento*)

Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione si divide in tre sezioni, ciascuna competente nelle seguenti materie:

Sezione 1^a: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi; piani esecutivi; convenzioni ed accordi internazionali; convenzioni per la concessione dei servizi ad uso pubblico.

Sezione 2^a: capitolati e norme tecniche; progetti di lavori e forniture; meccanizzazione ed automazione; costruzioni edili ed impianti tecnologici.

Sezione 3^a: ricerche e sperimentazioni; istruzione professionale.

Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti per l'esame di questioni di massima o di particolare importanza ovvero a mezzo delle sezioni negli altri casi.

Per l'esame delle materie che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita giunta, costituita con le stesse modalità previste dal successivo articolo 6 per le sezioni.

Art. 4.

(*Composizione*)

Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione è composto da:

a) il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

b) quattro dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici;

quattro dirigenti generali tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) due esperti in scienza delle costruzioni;

d) nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari ordinari;

e) un magistrato del Consiglio di Stato;

tre rappresentanti del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

tre rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione.

I membri del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione non possono farsi rappresentare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non più di due esperti nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si discuta delle materie di loro competenza.

Art. 5.

(Nomina del presidente e dei membri)

Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Non può essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Essi possono essere sostituiti in caso di assenza dai lavori del Consiglio che si protragga per oltre sei mesi.

Art. 6.

(Composizione delle sezioni)

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono designati, anno per anno, i presidenti ed i membri delle sezioni.

Ogni sezione è composta da almeno sette e da non più di tredici membri, compreso il presidente.

I membri del Consiglio non possono far parte di più di due sezioni.

I membri indicati alla lettera *a*) del precedente articolo 4 possono assistere anche ai lavori delle sezioni delle quali non facciano parte.

Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 4, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono nominati il segretario dell'adunanza generale del Consiglio, da scegliere tra i dirigenti delle Aziende postelegrafoniche, ed i segretari delle sezioni, da scegliere tra il personale delle carriere direttive delle Aziende medesime con qualifica inferiore a quella di primo dirigente.

Art. 7.

(Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta)

Il presidente del Consiglio:

convoca e presiede l'adunanza generale; assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente articolo 3;

designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale;

può richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo;

può investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione;

può invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame;

può proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

I presidenti delle sezioni:

convocano e presiedono le riunioni della sezione;

coordinano l'attività ed i lavori della sezione;

designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione;

possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione.

Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni.

Art. 8.

(Deliberazioni)

Le riunioni dell'adunanza generale e delle sezioni del Consiglio non hanno carattere pubblico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la validità delle anzidette riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Ha l'obbligo di astenersi dal voto il membro che abbia interesse nella questione da trattare.

I membri straordinari di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 non hanno diritto al voto.

Art. 9.*(Poteri del Ministro)*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà:

di convocare, in qualsiasi momento, la adunanza generale o una sezione del Consiglio;

di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale;

di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse.

Art. 10.*(Segreteria)*

Presso il Consiglio è istituito un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, dai segretari delle sezioni e della giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle Aziende postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.*(Indennità)*

Ai componenti del Consiglio superiore delle telecomunicazioni e dell'automazione ed al personale addetto alla relativa segre-

teria competono le indennità previste dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al presidente ed ai membri del Consiglio, che non rivestono la qualifica di dipendenti statale, spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Art. 12.

(Funzionamento)

Le norme per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1953, n. 83.